

Pubblicato il 17/12/2020

N.02414 2020 REG.PROV.CAU.
N. 04674/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4674 del 2020, proposto da

rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Bologna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria *ex lege* in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto Cat. A.12/Imm/20 Prot. n. 12 di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, adottato dal Questore della Provincia di Caserta in data 17 Gennaio 2020 e notificato in data 25 Settembre 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Davide Soricelli;

Visto l'articolo 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e il Decreto del Presidente del T.A.R. Campania, sede di Napoli, n. 31 del 30 ottobre 2020;

Ritenuto che il ricorso presenti apprezzabili profili di fondatezza, dato che il documento che il ricorrente non ha presentato a seguito della richiesta dell'amministrazione (e la cui mancata presentazione costituisce l'unico presupposto dell'atto impugnato) non è indispensabile ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno e comunque l'amministrazione era ben al corrente dei legami familiari del ricorrente (che vive coi genitori e i fratelli) con conseguente violazione dell'obbligo della motivazione "rafforzata" che è prescritta dall'articolo 5 comma 5, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286;

Ritenuto in ordine alle spese del giudizio cautelare che esse vadano poste a carico dell'amministrazione intimata;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli, sezione VI, accoglie l'istanza di tutela cautelare e per l'effetto sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Fissa la trattazione del ricorso alla udienza pubblica del 13 aprile 2021.

Condanna il ministero dell'interno al pagamento delle spese del giudizio cautelare che liquida in euro settecentocinquanta, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 tenutasi in videoconferenza da remoto con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Carlo Buonauro, Consigliere

L'ESTENSORE
Davide Soricelli

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.